



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier

Documento 8 - 2019

*Revoca dei componenti della Giunta regionale*

Servizio Studi  
Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

XVII Legislatura 6 novembre 2018

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:  
tel. 091 705-4752/4764 - fax 091 705-4333  
mail: [serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it)

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge .

## INDICE

ABRUZZO STATUTO REG. 28-12-2006 , ART. 44 .....	1
BASILICATA L.R.STAT. 17-11-2016 N. 1, ARTT. 48, 51 .....	1
CALABRIA L.R. 19-10-2004 N. 25, ART. 34 .....	3
CAMPANIA L.R. 28-5-2009 N. 6, ART. 47.....	3
EMILIA-ROMAGNA L.R.STAT. 31-3-2005 N. 13, ART. 43 .....	4
FRIULI-VENEZIA GIULIA L.R. 18-6-2007 N. 17, ART. 14.....	4
LAZIO L.R.STAT. 11-11-2004 N. 1, ART. 42 .....	6
LIGURIA L.R.STAT. 3-5-2005 N. 1, ART. 41 .....	6
LOMBARDIA L.R.STAT. 30-8-2008 N. 1, ART. 25 .....	7
MARCHE L.R.STAT. 8-3-2005 N. 1, ART. 26.....	7
MOLISE L.R. 18-4-2014 N. 10, ART. 33 .....	8
PIEMONTE L.R.STAT. 4-3-2005 N. 1, ART. 51 .....	8
SARDEGNA L.R.STAT. 10-7-2008 N. 1, ART. 18 (21). .....	9
TOSCANA STATUTO REG. 11-2-2005 , ART. 34.....	10

## **Abruzzo**

**Statuto reg. 28-12-2006 , art. 44**

Statuto della Regione Abruzzo.

Pubblicato nel B.U. Abruzzo 10 gennaio 2007, n. 1 straordinario.

### **Articolo 44**

*Il Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i referendum previsti dallo Statuto; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.

2. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni della legge elettorale.

3. Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può revocare gli Assessori in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il Vicepresidente in qualunque momento informando preventivamente il Consiglio.

3-bis. Il Presidente della Giunta può nominare e revocare, durante il mandato, un Sottosegretario per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato secondo quanto previsto dall'articolo 46-bis (18).

4. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

5. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

---

(18) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R.Stat. 20 marzo 2015, n. 1.*

## **Basilicata**

**L.R.Stat. 17-11-2016 n. 1, artt. 48, 51**

Statuto della Regione Basilicata.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 17 novembre 2016, n. 42.

### **Art. 48** *Il Presidente.*

1. Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- b) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- c) indice le elezioni e i referendum regionali;
- d) nomina e revoca i componenti della Giunta;
- e) convoca e presiede la Giunta e fissa l'ordine del giorno;
- f) può conferire incarichi specifici ai singoli Consiglieri regionali;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e gli atti da sottoporre alla sua approvazione;

h) effettua le nomine e le designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;

i) sovrintende agli uffici ed ai servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta;

l) adotta, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;

m) rappresenta in giudizio la Regione e, riferendone alla Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

n) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato;

o) in occasione della presentazione del bilancio, espone al Consiglio regionale lo stato di attuazione del programma di governo e relaziona sull'attuazione degli interventi, delle azioni e sul conseguimento degli obbiettivi definiti nel documento di economia e finanza regionale di cui all'art. 71 avendo cura di esporre l'attività svolta dalla Giunta, anche in riferimento alle priorità e agli indirizzi approvati dal Consiglio, indicando gli atti di programmazione che l'esecutivo intende proporre;

p) relaziona al Consiglio, almeno una volta all'anno, sui rapporti Stato-Regione e sulla situazione complessiva della Regione, con particolare riguardo alla qualità della vita e al benessere della popolazione lucana;

q) esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.

3. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta.

4. Il Presidente della Giunta ha facoltà di revocare uno o più componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio.

5. Il Presidente della Giunta non può sostituirsi nelle attività di competenza del singolo Assessore, a meno che quest'ultimo non sia stato revocato.

6. Il Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla proclamazione, comunica al Consiglio regionale la composizione della Giunta, con le attribuzioni conferite ai singoli componenti e presenta allo stesso la relazione programmatica.

#### **Art. 51** *Gli Assessori.*

1. Gli Assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, e agiscono su delega di questo.

2. La nomina ad Assessore dei componenti del Consiglio regionale non comporta l'incompatibilità con la carica di Consigliere regionale.

3. Il Presidente può procedere alla nomina di Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

4. Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la sfiducia a uno o più Assessori mediante mozione motivata, secondo il procedimento previsto dall'articolo 53.

Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio in ordine alle proprie decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di sfiducia.

## **Calabria**

### **L.R. 19-10-2004 n. 25, art. 34**

Statuto della Regione Calabria.

Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

#### **Art. 34**

*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
- d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e può revocarli;
- e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale, previo assenso della Giunta;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- h) promulga le leggi regionali, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio;
- l) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
- m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

## **Campania**

### **L.R. 28-5-2009 n. 6, art. 47**

Statuto della Regione Campania.

Pubblicata nel B.U. Campania 3 giugno 2009, n. 34.

#### **Art. 47**

*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo e coordina l'attività degli assessori;
- c) nomina e revoca i componenti la Giunta regionale;
- d) attribuisce e revoca gli incarichi all'interno della Giunta;
- e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di competenza della Giunta, previa deliberazione della stessa, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini;
- f) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo Statuto;
- h) presenta al Consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall'articolo 31;

- i) emana i regolamenti;
  - l) sovrintende all'amministrazione regionale;
  - m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti nell'esercizio dei poteri sostitutivi di competenza della Regione;
  - n) nomina, dopo l'approvazione della Giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un assessore delegato partecipa ai lavori degli organi di coordinamento per i rapporti tra Stato e Regioni e ne informa il Consiglio.
3. Il Presidente della Giunta regionale esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

### **Emilia-Romagna**

**L.R.Stat. 31-3-2005 n. 13, art. 43**

Statuto della regione Emilia-Romagna.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 1 aprile 2005, n. 61

**Art. 43** *(Il Presidente della Giunta regionale)*

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la regione;
- b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli incarichi;
- c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attività degli assessori;
- d) dirige l'attività politica generale e amministrativa della Giunta e ne è responsabile;
- e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto e ne dà comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal regolamento;
- g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello Statuto;
- h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del Presidente s'ispirano anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo 2.

### **Friuli-Venezia Giulia**

**L.R. 18-6-2007 n. 17, art. 14**

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 27 giugno 2007, n. 26.

**Art. 14**

*Funzioni del Presidente della Regione.*

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione ed esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca la prima riunione del Consiglio regionale indicando nell'ordine del giorno esclusivamente l'elezione dei suoi organi;

b) entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e dall'elezione dei suoi organi, illustra al Consiglio il programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale, e presenta i componenti della Giunta;

c) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro gli incarichi;

d) nomina, tra gli assessori, un Vicepresidente;

e) in caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta deve dare motivata comunicazione della sua decisione al Consiglio nella prima seduta successiva;

f) convoca e presiede la Giunta e ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità di indirizzo anche con apposite direttive e risolvendo eventuali conflitti fra assessori;

g) può porre la questione di governo davanti al Consiglio regionale nel caso in cui giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma presentato; la questione di governo è votata per appello nominale entro venti giorni, ma non prima di tre, dal giorno in cui è stata presentata; le dimissioni del Presidente conseguono al voto contrario espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale;

h) presenta ogni anno entro il 31 marzo un rapporto sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;

i) informa periodicamente il Consiglio sui progetti di accordo o di intesa con lo Stato, le altre Regioni o con altri Stati ed enti territoriali all'interno di essi;

j) informa il Consiglio regionale delle intese e degli accordi conclusi con le altre Regioni e con lo Stato, di quelli raggiunti nella Conferenza Stato-Regioni e unificata e di quelli conclusi dalla Regione con altri Stati e con enti territoriali all'interno di essi, che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);

k) informa periodicamente il Consiglio sulle attività svolte dalla Commissione paritetica, prevista dallo Statuto;

l) sovrintende agli uffici e ai servizi regionali;

m) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza della Regione previsti dalle leggi statali o regionali;

n) provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi;

o) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, previa deliberazione della Giunta regionale, informandone il Consiglio;

p) presenta al Consiglio i disegni di legge deliberati dalla Giunta;

q) può richiedere la convocazione del Consiglio al Presidente del Consiglio regionale, che in tal caso provvede entro quindici giorni;

r) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto;

s) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente il Friuli-Venezia Giulia;

t) presiede alle funzioni amministrative affidate dallo Stato e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo;

u) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto ovvero previste da altre fonti normative.

2. Il Presidente della Regione nella sua qualità di consigliere regionale non fa parte di alcuna Commissione. Ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

## Lazio

L.R.Stat. 11-11-2004 n. 1, art. 42

Nuovo Statuto della Regione Lazio.

Pubblicata nel B.U. Lazio 11 novembre 2004, S.O. n. 1 al B.U. 10 novembre 2004, n. 31.

### Art. 42

*Nomina e revoca dei componenti della Giunta.*

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo.
2. Il Presidente della Regione può revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta o modificarne gli incarichi dandone comunicazione al Consiglio.

## Liguria

L.R.Stat. 3-5-2005 n. 1, art. 41

Statuto della Regione Liguria.

Pubblicata nel B.U. Liguria 4 maggio 2005, n. 4, parte prima.

### Art. 41

*Vice Presidente e Assessori.*

1. Il Presidente, entro dieci giorni dal giuramento, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali il Vice Presidente, in numero in numero pari ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, con arrotondamento all'unità superiore, dandone comunicazione all'Assemblea legislativa contestualmente alla presentazione del programma di governo (52).
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo.
3. Gli Assessori possono essere scelti anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea; in tal caso devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale (53).
4. Il Presidente ha facoltà di revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea (54).
5. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate.

---

(52) Comma così modificato dapprima dall'*art. 4, comma 1, L.R.Stat. 5 ottobre 2007, n. 1*, poi dall'*art. 2, comma 1, L.R.Stat. 13 maggio 2013, n. 1* (mediante riduzione del numero dei componenti, da dodici a sei), a decorrere dalla X Legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge) e, infine, dall'*art. 3, comma 1, L.R.Stat. 18 maggio 2015, n. 1*. Vedi, anche, le norme transitorie di cui all'*art. 7, comma 1* della stessa *L.R.Stat. n. 1/2015*.

(53) Comma così modificato per effetto dell'*art. 4, comma 1, L.R.Stat. 5 ottobre 2007, n. 1*.

(54) Comma così modificato per effetto dell'*art. 4, comma 1, L.R.Stat. 5 ottobre 2007, n. 1*.

## **Lombardia**

### **L.R.Stat. 30-8-2008 n. 1, art. 25**

Statuto d'autonomia della Lombardia.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 agosto 2008, n. 35, suppl. ord. 31 agosto 2008, n. 1.

#### **Art. 25**

*Funzioni del Presidente della Regione.*

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile.
2. Il Presidente promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione; indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Presidente ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio.
4. Il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
5. Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennità.
6. All'inizio della legislatura il Presidente nomina i componenti della Giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale entro quarantotto ore.
7. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, il Presidente esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.
8. Entro quindici giorni dalla formazione della Giunta il Presidente illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura; i consiglieri regionali possono intervenire nelle forme previste dal regolamento generale.
9. Le funzioni del Presidente della Regione, nei casi di impedimento temporaneo e di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente.
10. Il voto contrario del Consiglio regionale su una proposta del Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
11. Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei casi previsti dalla Costituzione.

## **Marche**

### **L.R.Stat. 8-3-2005 n. 1, art. 26**

Statuto della Regione Marche.

Pubblicata nel B.U. Marche 15 marzo 2005, ediz. spec. n. 1.

#### **Art. 26**

*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale:
  - a) rappresenta la Regione;
  - b) nomina e revoca gli assessori, fra i quali il Vicepresidente, attribuisce le deleghe agli assessori e può revocarle;
  - c) può conferire incarichi particolari a singoli consiglieri regionali;

- d) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- e) promulga le leggi, emana i regolamenti, indice i referendum previsti dallo Statuto;
- f) sovrintende all'azione amministrativa regionale;
- g) partecipa ai lavori della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio – Assemblea legislativa (70);
- h) promuove, su deliberazione della Giunta, la questione di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale e ne dà immediata comunicazione al Consiglio – Assemblea legislativa (71).

---

(70) Lettera così modificata per effetto dell'art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

(71) Lettera così modificata per effetto dell'art. 6, comma 2, L.R.Stat. 22 gennaio 2008, n. 2.

## **Molise**

### **L.R. 18-4-2014 n. 10, art. 33**

Statuto della Regione Molise.

Pubblicata nel B.U. Molise 18 aprile 2014, n. 12, edizione straordinaria.

#### **Art. 33** *Il Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale, del quale fa parte.
2. Il Presidente:
  - a) rappresenta la Regione;
  - b) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
  - c) indice i referendum previsti dallo Statuto;
  - d) nomina e revoca i componenti della Giunta regionale e conferisce loro le rispettive attribuzioni;
  - e) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
  - f) sovrintende agli uffici e servizi regionali;
  - g) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Presidente della Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma.

## **Piemonte**

### **L.R.Stat. 4-3-2005 n. 1, art. 51**

Statuto della Regione Piemonte.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 marzo 2005, n. 9, supplemento straordinario.

#### **Art. 51**

##### *Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.*

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli Assessori, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al Consiglio regionale, previa adozione da parte della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento di iniziativa della Giunta, indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo Statuto.

2. Il Presidente della Giunta inoltre:

- a) convoca e presiede la Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l'attività;
- b) dirime i conflitti di attribuzione tra gli Assessori;
- c) esercita le funzioni relative al coordinamento e all'intesa tra lo Stato e la Regione;
- d) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;
- e) informa il Consiglio sulle decisioni di nomina e revoca dei componenti della Giunta.

## **Sardegna**

**L.R.Stat. 10-7-2008 n. 1, art. 18 (21).**

Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 18 luglio 2008, n. 23.

### **Art. 18**

*Funzioni del Presidente della Regione.*

[1. Il Presidente della Regione:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- c) nomina e revoca gli assessori e ne attribuisce gli incarichi; attribuisce a uno degli assessori, il quale lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento e in tutti i casi previsti dalla legge, le funzioni di Vicepresidente; tali determinazioni sono comunicate al Consiglio nella prima seduta; nella stessa seduta il Presidente illustra il programma di legislatura;
- d) provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce la competenza;
- e) allo scadere della metà della legislatura presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere; il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio regolamento interno, discute la relazione ed eventualmente delibera su di essa;
- f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali;
- g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- h) ha la responsabilità dei rapporti con gli altri livelli istituzionali nazionali, comunitari ed internazionali;
- i) cura le funzioni strategiche e trasversali dell'amministrazione regionale: la programmazione e le politiche comunitarie e internazionali, il coordinamento dell'attività giuridica e normativa della Regione, l'organizzazione e le risorse umane e la comunicazione istituzionale. L'ordinamento, l'organizzazione e le modalità di eventuale delega delle suddette funzioni agli assessori sono definite dalla legge.

2. Il Presidente della Regione per il conseguimento di specifici obiettivi, o per la realizzazione di specifici progetti, può con proprio decreto nominare fino a due suoi delegati, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti nell'atto di nomina sulla base di previsioni di legge] (21).

**(21)** La Corte costituzionale, con sentenza 4–8 maggio 2009, n. 149 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1a serie speciale), ha dichiarato che non spettava al Presidente della Regione procedere alla promulgazione della presente legge e, per l'effetto, ha annullato la promulgazione medesima.

## **Toscana**

### **Statuto reg. 11–2–2005 , art. 34**

Statuto della Regione Toscana.

Pubblicato nel B.U. Toscana 11 febbraio 2005, n. 12, parte prima.

#### **Art. 34**

##### *Funzioni.*

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti.

2. Il Presidente convoca e presiede la Giunta; nomina e revoca i componenti della Giunta e assegna ad essi i rispettivi incarichi, dandone comunicazione motivata al Consiglio; predispone il programma di governo e ne cura l'attuazione; adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza regionale previsti dalla legge; provvede alle nomine di competenza degli organi di governo regionali, dandone comunicazione motivata al Consiglio; promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il Consiglio; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali

